NOVEMBRE - DICEMBRE **2018**

N. **402**

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani

Buon Anno 2019

REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N. 18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped in abb postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani

1974 2018

l'impegno mette a disposizione di tutti i suoi abbonati il **Servizio Consulenza Telefonica 'FILO DIRETTO'**

Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...

...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

02 89511616 - 89514869

La sua sopravvivenza
è fatta di tanti piccoli 5x1000.
Non fargli
mancare
il tuo.
Stella Gara, 38 anni - barista
Michele Giacomino, 50 anni - dirigente
Luca Scarnavino, 46 anni - operaio
Andrea Crotti, 24 anni - musicista
Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante
Angela Argirò, 27 anni - modella
Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco
Liliana Parola, 63 anni - fiorista
Ella Bogani, 44 anni - architetto
Gaia Pucci, 28 anni - veterinario
Salvatore Monterosso, 24 anni - Web Designer
Luca Gallo, 43 anni - disegnatore
Monica Luraghi, 36 anni - commerciante
Marina Nicodemi, 31 anni - medico
Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato
Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice
Cristina Avalle, 34 anni - segretaria
Enpa ringrazia per questo spazio.
5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586
Ente Nazionale Protezione Animali
ONLUS
ITACA

n. **402**

NOVEMBRE
DICEMBRE
2018

l'impegno

RIVISTA FONDATA
NEL 1974
DA VIGILI URBANI

SOMMARIO

**PERIODICO
DI INFORMAZIONE
E CONSULENZA**

COPERTINA

Foto per gentilie concessione della P.L.. di Milano

attualità

4 ***Violazione delle norme di sicurezza: conciliazione davanti al giudice***

LiberoMilano

Data 13-01-2017
Pagina 33
Foglio 1 / 2

Il centrodestra: ritardi inaccettabili

La polizza del vigile ucciso dimenticata per cinque anni

Pressing della famiglia Savarino, spunta l'assicurazione del Comune. Il sindaco: farò chiarezza

Palazzo Marino: «Più agenti della municipale in strada». Al setaccio i permessi dei ghisa

L'assicurazione di Savarino sparita per 5 anni

Pressing dei vigili, spunta la polizza del Comune. Sala: «Farò chiarezza». Si rischiano altri casi di mancati indennizzi

CODICE DELLA STRADA

8 ***Neve… Non tutti sanno che…***

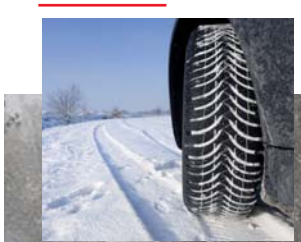

SENTENZE

12 *Comunicazione delle generalità del conducente agli enti preposti*

SENTENZE

16 *Lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza: un excursus su limiti e regolamentazioni*

SENTENZE

20 *Pubblicità abusiva sulle strade: al Comune la decisione finale*

SENTENZE

24 *Insidie e trabocchetti stradali: le responsabilità del proprietario della strada*

attualità

30 *Polizia locale di Milano: l'ennesima ingiusta provocazione*

Violazione delle norme di sicurezza: conciliazione davanti al giudice

Dopo un'attesa di 7 anni, assicurazione e Comune hanno risarcito i familiari di Nicolò Savarino, vigile coinvolto in un infortunio mortale. I retroscena della lunga vertenza che ha portato all'indennizzo

di Giovanni Aurea

Ci sono voluti quasi sette anni da quel tragico 12 gennaio 2012 in cui il compianto Nicolò Savarino venne ucciso durante un controllo, travolto da un Suv alla cui guida c'era Remi Nikolic, giovane rom diciassettenne all'epoca dell'accaduto. Ma, alla fine, i familiari hanno ottenuto l'indennizzo per la morte del proprio caro.
Nel mese di ottobre scorso Comune di Milano e Assicurazione hanno trovato l'accordo con i fratelli di Nicolò: Carmelo, Rocco e Santo, assistiti dall'Avvocato Carmen Di Salvo designato dall'Associazione ADPL.

LiberoMilano 24 ottobre 2018

Sei anni dopo l'omicidio di Nicolò Savarino

Vigile travolto e ucciso dal rom Il Comune risarcisce la famiglia

L'accordo siglato davanti al giudice prevede un indennizzo di 50mila euro

Alla famiglia di Nicolò Savarino

Vigile ucciso dal rom Indennizzo del Comune

Ci sono voluti più di sei anni da quel tragico 12 gennaio 2012 in cui il vigile urbano Nicolò Savarino venne travolto e ucciso durante un controllo da un Suv guidato da Remi Nikolic. Ma, alla fine, i famigliari del ghisa meneghino hanno ottenuto da Palazzo Marino un indennizzo di 50 mila euro per la morte del proprio caro.

Si è chiusa, dunque, l'estenuante vertenza legale con il risarcimento quale esito finale.
La causa promossa dai fratelli di Nicolò riguardava la violazione delle norme sulla sicurezza. Secondo quanto testimoniato dal collega che era in servizio con Savarino al momento dell'omicidio, i due erano privi della radio e avevano in dotazione un telefonino vecchio e non adeguato a effettuare chiamate di emergenza.
L'Associazione ADPL, ha prima scovato la polizza infortuni, emersa nel 2017 e dopo contribuito alle spese legali nella lunga vertenza necessaria a ottenere il risarcimento.

Il Comune di Milano avrebbe dovuto immediatamente aprire il sinistro attivando la polizza che prevede il diritto al risarcimento dei danni per responsabilità civile del Comune di Milano quale datore di lavoro.
Tutto ciò, invece, inspiegabilmente non era stato fatto.
Il Comune di Milano aveva invitato a comparire in udienza anche l'Assicurazione.
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Colosimo, ha consigliato, sia ai legali dell'ente che a quelli dell'assicurazione di formulare un'offerta.
I fratelli di Nicolò, dimostrando signorilità, hanno optato per la conciliazione accettando la cifra simbolica di € 50.000, lontanissima dall'insanabile perdita del fratello.

LiberoMilano

Data 13-01-2017
Pagina 33
Foglio 1 / 2

Il centrodestra: ritardi inaccettabili

La polizza del vigile ucciso dimenticata per cinque anni

Pressing della famiglia Savarino, spunta l'assicurazione del Comune. Il sindaco: farò chiarezza

Palazzo Marino: «Più agenti della municipale in strada». Al setaccio i permessi dei ghisa

L'assicurazione di Savarino sparita per 5 anni

Pressing dei vigili, spunta la polizza del Comune. Sala: «Farò chiarezza». Si rischiano altri casi di mancati indennizzi

"Continuare la battaglia legale ci avrebbe fatto ancora più male a livello morale, per cui abbiamo ascoltato il giudice che ci ha consigliato una conciliazione", ha commentato Carmelo Savarino. A onorare la memoria di Nicolò, c'è la soddisfazione di essere "Riusciti a far sapere a tutti i dipendenti comunali, e soprattutto ai vigili, che questa polizza assicurativa esiste" ha aggiunto Carmelo.
Tuttavia resta l'amaro in bocca: per l'assurda dimenticanza, la lungaggine burocratica e soprattutto la modesta cifra offerta. Tra le questioni oscure della triste vicenda, c'è infatti quella riguardante l'esistenza della polizza e i motivi della mancata apertura del sinistro.
Nel silenzio generale di tutte le sigle sindacali l'Associazione ADPL ha dato supporto legale ai famigliari contrapponendosi per l'ennesima volta con i vertici del Comune.
L'Associazione sta seguendo le vicende di altri agenti infortunati in attività di servizio, i quali ad oggi, non hanno ancora ricevuto neanche una risposta formale.
Da ciò, si constata che le compagnie assicuratrici vincitrici dell'appalto continuano inspiegabilmente a non occuparsi degli infortuni di loro competenza, ovvero quelli subiti per responsabilità civile del datore di lavoro.

L'UFFICIO LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE ADPL E' A DISPOSIZIONE DI TUTTI I COLLEGHI COINVOLTI IN INFORTUNIO, IN PARTICOLARE PER GLI INCIDENTI STRADALI CON AUTO DI SERVIZIO, SIA PER I CONDUCENTI CHE PER I PASSEGGERI.

ADPL
Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori

Per informazioni:
Assodirittiprotezione@gmail.com
WWW.ADPL.FLAZIO.COM

PRESSO LA SEDE
OPERATIVA DI ADPL

ADPL
Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori

Via Nicola Romeo 5

Neve... Non tutti sanno che...

Per chi vive in città, le occasioni di guidare sulla neve sono rare, ma con l'arrivo dell'inverno i rischi aumentano. In caso di strade con ghiaccio e neve bisogna prima di tutto ridurre la velocità, rispettare le distanze di sicurezza e prestare ancora maggiore attenzione

di Michele Bruno Albamonte

Cosa dice il Codice della Strada

L'articolo n. 122 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada al comma 8 recita: Il segnale "...catene per neve obbligatorie (fig. II.87, n. 1 nel testo)" deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve. Qualora non venga rispettato questo segnale tondo con lo pneumatico incatenato su fondo blu, il conducente può essere soggetto a sanzioni amministrative e le Forze dell'Ordine potrebbero poi impedire di proseguire il viaggio su una strada innevata.

Figura 1 - Segnale 'Catene per neve obbligatorie'

Attenzione alle omologazioni

Per conoscere con chiarezza le caratteristiche principali delle catene da neve, bisogna fare riferimento alla normativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. (11A10672). Le catene da neve 'a norma' devono essere sottoposte a prove di resistenza alla trazione, all'usura e alla corrosione; a prove per verificarne l'aderenza al battistrada, il comportamento generale su strada e la reale efficacia nell'utilizzo. Le prove sono effettuate sia in laboratorio sia su strada (su fondo stradale ghiacciato e innevato). La norma UNI si caratterizza per la severità delle prove cui le catene da neve devono essere sottoposte per essere certificate. In aggiunta, la norma, prevede che sia possibile certificare dispositivi di qualsiasi materiale (tessile piuttosto che plastico), a condizione che questo soddisfi le prestazioni richieste dalla norma UNI, in particolare per le caratteristiche di resistenza all'usura. Attualmente i consumatori possono già trovare in commercio prodotti a norma UNI, riconoscibili perché sull'imballaggio riportano alcune informazioni, tra cui:

· il numero della norma (UNI 11313);

.

il nome del produttore;

· la denominazione del tipo di catena;

· l'elenco delle misure dei pneumatici cui la catena è destinata.

Altre indicazioni specifiche - come ad esempio il limite dei 50 km orari e comunque le regole da osservare durante l'impiego delle catene da neve - devono essere riportate sul libretto d'istruzione e montaggio che accompagna sempre questi prodotti.

Tutti i dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici destinati a veicoli che non riportano le omologazioni di cui sopra non adempiono agli obblighi previsti dalla legge su indicata; in caso di utilizzo da parte di conducenti distratti, questi ultimi possono imbattersi in sanzioni amministrative da parte delle Forze dell'Ordine con eventuale fermo del mezzo.

Piccoli accorgimenti

Le catene da neve vanno utilizzate solo quando la strada è innevata e/o ghiacciata, ovvero per risolvere situazioni particolari come salite rese impegnative da neve o ghiaccio, cumuli di neve o quando nemmeno le gomme termiche permettono un'aderenza sufficiente. Vanno montate sulle ruote motrici anteriori delle vetture a trazione anteriore e sulle trazioni integrali; su quelle posteriori per gli autoveicoli a trazione posteriore.

Occhio alle novità

Da qualche anno si sono presentate sul mercato italiano le così dette 'calze da neve', in sostanza dei copri - pneumatici in tessuto di fibre.

Tali calze da neve sono legali grazie a una circolare del Ministero dell'Interno (Circ. del 5.11.2013 prot. 300/A/8321/13/105/1/2), che consiglia di non sanzionare almeno fino a quando il Consiglio di Stato non scioglierà le controversie tra Ministero dei Trasporti (che ha bocciato nel 2012 le calze non ritenendole equiparabili alle catene) e TAR del Lazio (che invece nel 2013 ha sospeso il provvedimento del Ministero dei Trasporti, perché le calze superano severi test di durata per poter essere omologate), limitatamente alle calze da neve commercializzate con il nome AutoSock e SnowGecko oggetto della sentenza del TAR. Attualmente la prima catena da neve in tessuto omologata in Italia UNI 11313 riconosciuta dal codice stradale Italiano come sistema antipattinamento (quindi perfetta per sostituire pneumatici invernali o le classiche catene da neve dove vige l'obbligo) è entrata in commercio per l'inverno 2016.

Le sanzioni

Il Codice della Strada regolamenta all'art. n. 6 - strade extraurbane - e all'art. n. 7 - per le strade urbane -, la circolazione stradale. Tramite questi articoli l'Ente proprietario della Strada può decidere se sospendere o limitare la circolazione, quindi in caso di neve può obbligare all'uso dei prescritti mezzi antisdrucciolevoli; l'inosservanza di tale obbligo, prevede una sanzione pecuniaria di 85 euro

C R
di
RICCI & C.

dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:

- **PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI**
- **CAMINETTI - BARBECUES - FORNI**
- **ARREDOBAGNO**
- **SANITARI - RUBINETTERIE**
- **ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA**
- **MATERIALI EDILI**

PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK

GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014

Comunicazione delle generalità del conducente agli enti preposti

L'art. n. 126-bis Codice della Strada obbliga il proprietario di un veicolo contravvenzionato a comunicare, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e la patente del conducente al momento della commessa infrazione all'organo di polizia che procede. Secondo la Corte interpellata in merito a una contestazione, depositare questa documentazione a un organo diverso da quello procedente - nel caso in esame presso i Carabinieri e non alla Polizia municipale -, fa ritenere comunque assolto questo obbligo in quanto l'amministrazione ricevente è tenuta a trasmettere gli atti all'amministrazione competente.

A cura di
Infocds

FATTO

Con la sentenza n. 179 del 2009 il Giudice di pace di Capaccio, ha rigettato l'opposizione proposta da BB verso il verbale con il quale la Polizia municipale di Capaccio gli aveva contestato la violazione dell'art. n. 126-bis, comma 2, cod. strada per omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dell'autovettura incorsa nella violazione dell'art. n. 142, comma 8, cod. strada.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 14 novembre 2014, ha accolto l'appello del BB e riformato la decisione. Per i giudici era provato che BB avesse depositato copia del proprio documento di identità nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione base, presso i Carabinieri di Montoro, e che detta autorità aveva ricevuto l'atto e l'aveva allegato ad un verbale di trasmissione all'autorità procedente - Polizia stradale di Capaccio - con gli estremi del verbale e della violazione. Pur trattandosi di comunicazione fatta a un organo diverso da quello procedente, in difformità dal disposto dell'art. n. 126-bis cod. strada, l'obbligo doveva ritenersi assolto in quanto l'amministrazione ricevente era tenuta a trasmettere gli atti all'amministrazione competente, e la documentazione depositata "ampiamente in termini" consentiva a quest'ultima di verificarne, secondo buona fede, la riferibilità all'obbligo gravante su BB. Era irrilevante, infine, che l'appellante non avesse provato che la comunicazione fosse pervenuta nei termini all'amministrazione competente. L'eventuale inerzia dell'amministrazione ricevente non poteva essere posta a carico della parte privata, tenuto conto che la rice-

zione della documentazione aveva ingenerato nella stessa parte il legittimo affidamento nella tempestiva trasmissione.
Sulla base di tre motivi il Comune di Capaccio ha proposto ricorso della sentenza alla Cassazione a cui BB resiste con controricorso. Il Pubblico ministero ha, infine, depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso, mentre il Comune ricorrente ha depositato memoria.

DIRITTO

Preliminarmente i giudici rigettano l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistente sull'assunto che il Comune di Capaccio avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza d'appello con l'emissione della cartella di discarico della sanzione amministrativa. In linea di principio, l'acquiescenza preclusiva della proposizione dell'impugnazione esige un comportamento della parte soccombente inequivocabilmente diretto a manifestare la volontà di non impugnare, che non è integrato dalla mera spontanea esecuzione della sentenza, di regola e anche nel caso di specie, finalizzata ad evitare ulteriori spese (in termini, Cass. 07/02/2008, n. 2826; tra le molte, Cass. 30/11/2012, n. 21385).
Per giudici il ricorso è infondato.

Con il primo motivo è denunciata omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi e violazione dell'art. n. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza, difetto assoluto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. nn. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. n. 342 cod. proc. civ. La doglianza è inammissibile per carenza di specificità. La mancata trascrizione nel ricorso sia dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sia dei motivi di appello preclude lo scrutinio di legittimità. Secondo la giurisprudenza costante della Corte interpellata, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a fronte di denuncia

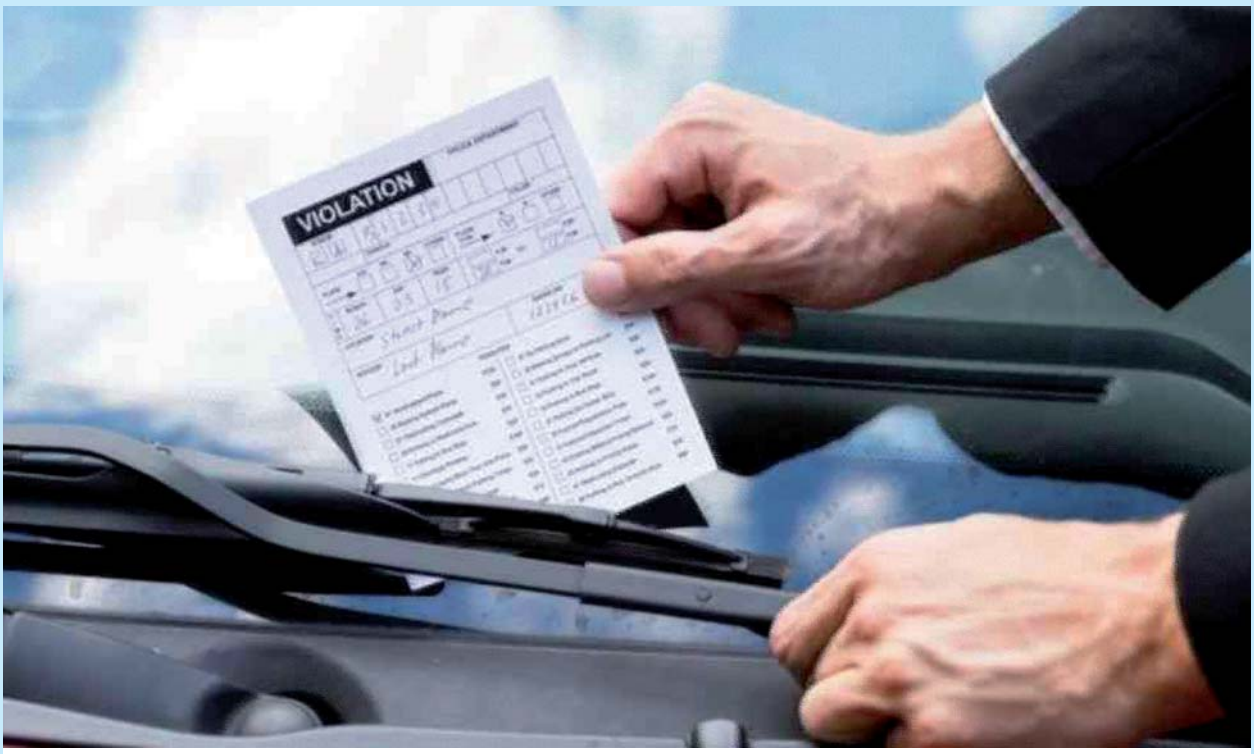

un 'error' in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, sicché, ove sia stata denunciata omessa pronuncia, è comunque necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi della comparsa di costituzione con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello (ex plurimis, Cass. 08/06/2016, n. 11738; Cass. 30/09/2015, n. 19410).

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. nn. 126-biscod. strada, n. 115 e n. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., e si contesta che il Tribunale ha ritenuto adempiuto l'obbligo di comunicazione a fronte della consegna da parte di BB di una fotocopia della propria patente di guida presso i Carabinieri di Montoro Inferiore, senza la dichiarazione che egli stesso si trovava alla guida del veicolo al momento dell'accertata violazione. L'art. n. 126-bis cod. strada impone, infatti, al proprietario del veicolo contravvenzionato di comunicare all'organo procedente - nella specie, la Polizia municipale di Capaccio - i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento dell'accertata violazione. In ogni caso, mancava la prova che la suddetta documentazione fosse stata ricevuta dall'organo procedente. La doglianza è infondata.

L'art. 126-bis cod. strada obbliga il proprietario del veicolo contravvenzionato a comunicare all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e la patente del conducente al momento della commessa infrazione. La previsione - che è strumentale alla irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente al conducente responsabile dell'infrazione all'interno del sistema graduato con riferimento alla gravità della violazione (Cass. 13/03/2012, n. 3941) - non può ritenersi soddisfatta con il mero invio o consegna di copia della patente di guida, essendo necessaria l'assunzione di responsabilità che legittima l'amministrazione procedente all'applicazione della sanzione accessoria senza ulteriori accertamenti. Nel caso in esame, le circostanze che hanno segnato la modalità di comunicazione, come valorizzate dal Tribunale, rendono la decisione impugnata immune dai vizi denunciati. Il Tribunale ha accertato che il soggetto obbligato a effettuare la comunicazione aveva consegnato tempestivamente copia della propria patente di guida e copia del verbale di contestazione ad altra autorità, affinché ne curasse la trasmissione a quella procedente, e l'autorità consegnataria aveva ricevuto la documentazione senza rilievi di sorta. In tale contesto, sul presupposto corretto che la comunicazione non esiga forme vincolanti, il Tribunale ha ritenuto adempiuto l'obbligo per effetto, da un lato, del comportamento concludente del soggetto obbligato, e, dall'altro lato, del comportamento dell'autorità che aveva ricevuto la documentazione.

Quanto al primo profilo, è indubitabile che la consegna da parte di BB della copia della propria patente di guida unitamente al verbale di contestazione integrasse l'assunzione di responsabilità dell'infrazione, non potendo attribuirsi altro significato alla consegna della suddetta documentazione se non quello di indicare chi, al momento dell'infrazione, si trovava alla guida del veicolo. Di qui la conclusione che lo scopo della comunicazione prevista dal citato art. n. 126-bis era stato raggiunto.Per altro verso, il Tribunale ha evidenziato come il comportamento dell'autorità, che aveva ricevuto la documentazione senza muovere rilievi di sorta, avesse ingenerato nel BB il legittimo affidamento dell'immediata trasmissione all'autorità procedente. Il punto non risulta attinto da censure del ricorrente Comune, che si è limitato a prospettare la questione solo sotto il profilo probatorio, assumendo che gravasse sul BB, il quale aveva scelto la peculiare modalità di comunicazione, il rischio del buon esito di questa. Tuttavia è evidente che la questione probatoria è priva di autonoma valenza decisoria una volta riconosciuto, con apprezzamento - si ripete - non specificamente censurato, che il BB aveva legittimamente fatto affidamento sull'immediata trasmissione della documentazione all'autorità procedente.

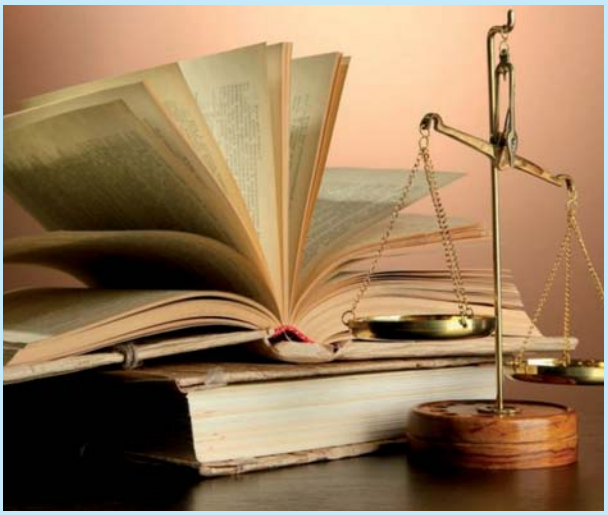

Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. nn. 91 e 92 cod. proc. civ. e si contesta che il Tribunale aveva regolato le spese di lite senza considerare che l'anomala ed arbitraria modalità di comunicazione scelta da BB integrava le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione. La doglianza è infondata.

La regolamentazione delle spese di lite risulta immune da censure in quanto improntata sui principi di causalità e soccombenza, in considerazione dell'esito complessivo della lite, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ed è pertanto insindacabile, la valutazione circa l'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613).

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. n. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto della novità della questione, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. n. 13 (Roma, Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, 4 maggio 2018; Presidente: Giusti; Consigliere estensore: Picaroni; depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018).

Infocds

Lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza: un excursus su limiti e regolamentazioni

Chi non si è mai imbattuto in una pesca di beneficenza di paese o partecipato a una lotteria a premi. Eppure quando non regolamentate o prive delle necessarie autorizzazioni, queste 'manifestazioni di sorte locali' possono diventare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giochi.

A cura di
Domenico Giannetta

Le manifestazioni di sorte locale quali lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche sono disciplinate dal titolo II del D.P.R. 26/10/2001, n. 430 "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo n. 19, comma 4, della Legge 27/12/1997, n. 449". Il controllo di queste manifestazioni a livello nazionale è assegnato al Ministero dello Sviluppo Economico mentre se ne occupano i comuni a livello locale. L'art. n. 13 del D.P.R. n. 430/2001 vieta ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, salvo le seguenti deroghe:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli artt. nn. 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del D.Lgs. n. 4/12/1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge n. 2/01/1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato,

organizzate per fini prettamente ludici.
Occorre, quindi, da subito affermare che devono ritenersi vietate le manifestazioni di sorte: effettuate presso gli esercizi commerciali e pubblici che consistono nel mettere in palio cesti natalizi, uova di pasqua ecc. abbinando la vincita all'estrazione dei numeri del lotto e quelle svolte nelle fiere, sagre e feste paesane mediante ruote della fortuna o meccanismi similari.
Il disposto dell'art. 1n. 3 del D.P.R. n. 430/2001 individua con precisione gli unici soggetti cui è consentito derogare al divieto di promuovere manifestazioni di sorte locale e stabilisce chiaramente quali sono i limiti entro cui è possibile esercitare tale deroga.
Gli enti morali, le associazioni, i comitati e le ONLUS possono promuovere lotterie, tombole e pesche di beneficenza solo se queste manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi e la sussistenza di queste esigenze finanziarie viene attentamente valutata dal Prefetto cui è demandata la competenza di questa verifica: ad essi, quindi, viene assegnato un limite alla finalità per promuovere dette manifestazioni.
I partiti e i movimenti politici possono, invece, effettuare lotterie, tombole e pesche di beneficenza solo se sono svolte nell'ambito delle manifestazioni locali organizzate dagli stessi, come ad esempio le feste di partito, ad essi quindi il legislatore assegna un limite territoriale; se questo limite viene oltrepassato devono essere considerati come le associazioni, i comitati e le ONLUS e quindi sottoposti alla medesima disciplina che regola le manifestazioni di sorte organizzate da questi ultimi.
Infine i privati, e sicuramente per essi si devono intendere tutti i circoli privati senza alcuna distinzione, aderenti o meno a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell'Interno, cui il legislatore del D.P.R. n. 430/2001 ha assegnato ben due limiti: il primo riguarda la tipologia delle manifestazioni di sorte che si possono svolgere in luogo privato; il secondo circoscrive il fine di queste tombole che possono essere promosse solo per perseguire "un fine prettamente ludico" ossia la tombola può essere svolta all'interno del circolo privato esclusivamente per gioco, per passatempo, per fini ricreativi.
Ai soli fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. n. 13 :
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provin-

cia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69 e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;

c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.

L'art. 14 del D.P.R. n. 430/2001 dispone che i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni devono darne comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione.

Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

b) per le tombole: 1) il regolamento con la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo di ogni cartella; 2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore deve indicare il numero dei biglietti che intende emettere e il relativo prezzo.

Prima di dare inizio alle operazioni di estrazione inoltre il rappresentante dell'ente organizzatore è obbligato ad attendere l'arrivo, sul luogo della manifestazione, dell'incaricato del Sindaco. Solo infatti alla presenza di questi può iniziare a svolgere gli adempimenti fissati dal D.P.R. n. 430/2001 e quindi:

a) per le lotterie e per le tombole deve provvedere prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. Al fine di poter verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, è opportuno che queste siano tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione della lotteria o della tombola. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza il rappresentante dell'ente organizzatore ne porta a

conoscenza al pubblico prima dell'estrazione. Di tutte le operazioni compiute per l'estrazione deve redigere un processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco;

b) per le pesche o banchi di beneficenza invece il responsabile dell'ente promotore è tenuto a controllare il numero dei biglietti venduti e procede, sempre alla presenza dell'incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

Il D.P.R. n. 430/2001 individua due organi diversi per effettuare il controllo sulle manifestazioni di sorte locale e in particolare dispone all'art. n. 1:

- comma 4, che il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

a) delle condizioni previste dal D.P.R. n. 430/2001;

b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;

- comma 5, che i comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.

L'art. n. 39, comma 13 quinquies, del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni con Legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito che, al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giochi, i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale devono inviare, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dall'art. 14 del D.P.R. n. 430/2001, un'autonoma comunicazione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con la Circolare prot. 4632 del 14 aprile 2004 ha precisato le modalità per ottenere il nulla osta previsto per le manifestazioni di sorte locale.

P. Q. M.

La Corte riunitasi nella Camera di consiglio della VI/II Sez. civile del 12 maggio 2017, ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente alla refusione alla controparte delle spese di lite, liquidate in 500,00 Euro, per compenso e in 200,00 Euro per esborsi, oltre agli accessori di legge, dando atto alla sussistenza delle condizioni per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (di cui all'art. n. 13, comma n. 1, quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma n. 17 dell'art. n. 1 della legge n. 228/12).

Pubblicità abusiva sulle strade: al Comune la decisione finale

La collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. I comuni possono adottare una regolamentazione diversa rispetto alla pregressa qualora intervengano interessi pubblici fatti propri anche da norme regolamentari che rendano di fatto inconciliabile il permanere degli impianti pubblicitari in questione con il superiore interesse alla sicurezza della circolazione stradale e al decoro urbano. In conseguenza, ogni impianto pubblicitario non in possesso dell'idonea autorizzazione all'installazione, quindi illecitamente installato, deve essere rimosso, come sentenziato dai giudici.

A cura di
Infocds

L'impresa ricorrente AAA ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Nettuno n. 5 dell'11 gennaio 2018, notificata in data 23 gennaio 2018, con cui al ricorrente stesso veniva intimato la rimozione di impianti pubblicitari installati su fioriere, nonché di ogni altro atto o provvedimento ad essa presupposto, conseguente o connesso, lamentando l'eccesso di potere per carenza di istruttoria ed errore per non aver l'Amministrazione medesima correttamente individuato nell'impresa BBB, poi denominata impresa CCC, la società titolare della relativa autorizzazione alla gestione dei predetti impianti pubblicitari, quindi unica legittimata alla rimozione degli impianti. Riferita, inoltre, la presunta violazione degli art. n. 7 e ss. della l. n. 241/1990, attesa l'asserita insussistenza di ragioni di celerità che unicamente avrebbero potuto legittimare l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo.
Con il provvedimento impugnato, il dirigente dell'area

economico finanziaria del Comune di Nettuno prende atto dell'accertamento, da parte della Polizia locale, dell'esistenza di 40 fioriere con pannello pubblicitario, utilizzate dalla società ricorrente. Constatata la violazione delle disposizioni regolamentari sull'imposta pubblicitaria, ritiene di dover provvedere alla rimozione delle installazioni abusive e pertanto, richiamando l'articolo n. 23 del codice della strada, il regolamento per l'utilizzo degli spazi pubblici, la disciplina dei parametri per l'installazione di insegne d'esercizio e il regolamento per l'imposta sulla pubblicità, ordina al legale rappresentante della società ricorrente la rimozione degli impianti pubblicitari entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si procederà alla rimozione forzosa con addebito di spese.

In data 8 maggio 2018, il Comune di Nettuno si costituisce chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione atteso che l'ingiunzione di rimozione impugnata costituirebbe sanzione accessoria alla sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell'art. n. 23 del Codice della Strada e non provvedimento sanzionatorio nonché, nel merito, il rigetto per infondatezza dell'avanzato ricorso.

In data 3 luglio 2018 l'impresa AAA notificava ricorso per motivi aggiunti chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale prot. n. 20397 del 5 aprile 2018 recante il diniego di voltura dell'autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti pubblicitari su fioriere asseritamente mai notificata e conosciuta solo in occasione del relativo deposito nell'atto di costituzione dell'Amministrazione resistente. Annullamento da ritenersi esteso a ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, con denuncia dell'eccesso di potere per travisamento, atteso che le fioriere e gli impianti pubblicitari oggetto dell'impugnato provvedimento non sarebbero stati di nuova installazione e come tali in contrasto con il regolamento comunale, bensì avrebbero coinciso con quelli per cui l'impresa BBB aveva ottenuto l'autorizzazione alla gestione. Infine, l'ente non avrebbe preventivamente accertato l'esistenza in capo alla ricorrente dei presupposti per il rilascio della voltura.

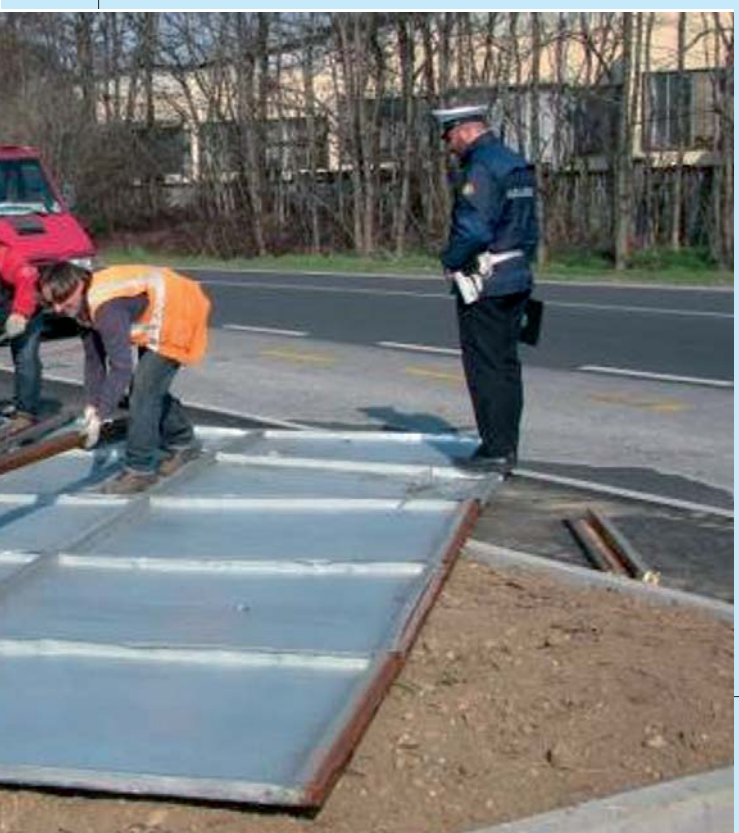

Con riferimento al ricorso principale, si evidenzia come l'art. n. 23 del Codice della Strada, al comma 4, disponga che la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari sia soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Lo stesso articolo al comma 11, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque viola le disposizioni contenute nel medesimo articolo nonché nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada adottato con D.P.R. n. 495 del 1992. In caso di violazione, l'art. n. 23 Codice della Strada, comma 13 bis, dispone che l'ente proprietario debba diffidare l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo a rimuovere il mezzo pubblicitario, provvedendo l'ente stesso, in caso di inottemperanza, entro il termine di dieci giorni dalla contestazione della violazione, ad effettuare la rimozione ponendo i relativi oneri a carico del trasgressore.

In attuazione delle norme sopra richiamate, il Comune ha adottato l'impugnata ordinanza dirigenziale con cui, previo accertamento della violazione dell'art. n. 8 del regolamento per l'imposta Comunale sulla Pubblicità adottato con delibera comunale n. 94 del 22 dicembre 1999 che prescrive che ogni impianto pubblicitario debba essere in possesso della autorizzazione all'installazione, ha ordinato alla ricorrente la rimozione degli impianti pubblicitari illecitamente installati.

I giudici hanno rigettato il ricorso.

La controversia sottesa al ricorso principale ha a oggetto la legittimità dell'ingiunzione di rimozione che l'art. 23 del Codice della Strada prescrive in caso di violazione delle norme contenute nella medesima disposizione. Tale ingiunzione costituisce una sanzione ancillare alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a seguito dell'accertamento dell'installazione abusiva di impianti pubblicitari e non anche un mezzo ac-

cordato all'ente pubblico proprietario della strada per ripristinare la legalità violata, escludendo quindi qualunque apprezzamento o discrezionalità amministrativa. Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all'impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. n. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria; pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma n. 11 del suddetto art. 23, con la conseguenza che l'atto deve

essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (giurisprudenza pacifica, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15-05-2018, n. 5399; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 31-07-2018, n. 8561; TAR Lazio, Roma, Sez. II-Bis, 10 febbraio 2017, n. 2274). Si ritiene, dunque, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza in esame, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 del c.p.a.. In merito al ricorso per motivi aggiunti, il Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari - approvato con delibera n. 17 del 4 aprile 2013 -, dispone all'art. n. 10 le caratteristiche di cui i mezzi pubblicitari devono essere in possesso e all'art. n. 13 comma 2, la condizione per cui i cartelli previsti al comma 4 dell'art. n. 47 del Regolamento di esecuzione del codice della strada non possano essere apposti nei centri abitati, salvo nei tratti stradali e conformemente a quanto individuato nel Piano generale degli impianti pubblicitari. Nulla vieta all'amministrazione di adottare una regolamentazione della fattispecie diversa rispetto alla pregressa qualora sopravvengano superiori interessi pubblici. Inoltre, il regolamento in questione non costituisce oggetto dell'odierna controversia e l'istanza di voltura presentata dalla ricorrente è successiva alla data di entrata in vigore del predetto regolamento. Dai verbali di accertamento della polizia locale, coperti da pubblica fede, risulta la violazione delle sopracitate norme del regolamento. L'accoglimento dell'istanza di voltura è subordinato alla conformità della fattispecie concreta alla disciplina anche sopravvenuta di modo che l'amministrazione ben può rigettare la richiesta qualora siano sopravvenuti interessi pubblici fatti propri anche da norme regolamentari che rendano di fatto inconciliabile il permanere degli impianti pubblicitari in questione con il superiore interesse alla sicurezza della circolazione stradale e al decoro urbano. Poiché gli impianti pubblicitari in questione non sono quindi conformi alla normativa vigente in materia, i giudici ritengono del tutto legittimo il diniego opposto dall'Amministrazione comunale alla ricorrente, rigettando il ricorso per motivi aggiunti, in quanto manifestamente infondato e ponendo a carico della ricorrente le spese del presente giudizio in applicazione del criterio della soccombenza..

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), pronunciandosi sul ricorso come in epigrafe proposto, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso introduttivo in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rigettato il ricorso per motivi evidenziati, condannato la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte - liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge - e ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa (Roma, Camera di consiglio, 9 ottobre 2018; Presidente: Stanizzi; Consigliere estensore: Andolfi).

Insidie e trabocchetti stradali: le responsabilità del proprietario della strada

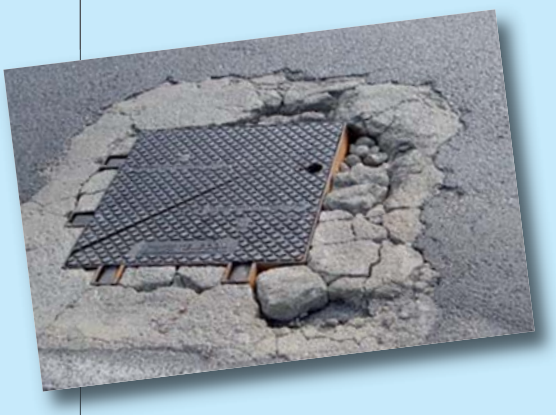

Con la sentenza n. 16330 del 21 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'Amministrazione responsabile è tenuta a garantire la sicura utilizzabilità di una strada indipendentemente dalle condizioni di piena visibilità, dalla conoscenza dello stato dei luoghi da parte degli avventori e dalla conformazione stradale pregiudicata o meno dalla presenza di eventuali vizi anche minimi, seppur in presenza di precedenti manutenzioni. Sul piano della compromissione della stabilità dei veicoli a due ruote, anche dislivelli di pochi centimetri - e quindi dalla percepibilità obiettivamente minima, come nel caso oggetto del ricorso -, possono, infatti, avere una rilevanza decisiva

A cura di
Infocds

FATTO E DIRITTO

Il 24 giugno 2014, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 19941/2008, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta da KK per la condanna del Comune di Castenaso al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale in cui lo stesso KK, a bordo del proprio ciclomotore, era caduto in corrispondenza del dislivello tra la strada percorsa e la banchina alla stessa adiacente, indicata dal KK quale causa della caduta denunciata imputabile all'Amministrazione convenuta. A fondamento della decisione assunta, il giudice del rinvio aveva rilevato come KK avesse omesso di fornire la prova che il sinistro dedotto in giudizio fosse dipeso dalla sussistenza di una situazione d'insidia connessa alla conformazione della strada percorsa, attribuendo l'incidente in via esclusiva al comportamento negligente dello stesso danneggiato, con la conseguente insussistenza di alcuna avvenuta dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamento addebitato all'Amministrazione in questione e i danni denunciati in tale sede. KK ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del giudice del rinvio, adducendo due motivi d'impu-

gnazione, illustrati da successiva memoria, mentre il Comune di Castenaso resisteva con controricorso. Con atto in data 22 marzo 2018, intervenuto il decesso di KK, si sono costituiti in giudizio i relativi eredi: ZZ, XX, QQ.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di punti decisivi della controversia (in relazione all'art. n. 360 n. 5 c.p.c.); per avere la Corte d'Appello, quale giudice del rinvio, omesso l'esatta considerazione degli elementi di prova testimoniale e documentale analiticamente richiamati in ricorso dal KK, oltre alla carente valutazione dello stato dei luoghi e delle relative condizioni, giungendo in modo lacunoso e contraddittorio a escludere l'avvenuta dimostrazione, da parte del danneggiato, della situazione di insidia attribuibile all'Amministrazione comunale. Adducendo il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione delle norme di diritto applicabili al caso di specie (in relazione all'art. n. 360 n. 3 c.p.c.), in quanto la Corte territoriale - pur riconosciuto il ricorso di elementi della fattispecie concreta integranti l'anomalia del bene stradale in esame - ha erroneamente escluso la sussistenza di tutti presupposti previsti dall'art. n. 2043 c.c. ai fini della condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno.

Per i giudici della Cassazione entrambi i motivi sono fondati; il Collegio osserva preliminarmente come, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte, la riformulazione dell'art. n. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. n. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev'essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. n. 12 delle preleggi, come riduzione al 'minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, deve ritenersi denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze

processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione (cfr. ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830 - 01). Nel caso di specie, la corte territoriale, a fronte del valore rappresentativo fornito dai dati certi sottoposti al suo esame (integrati dalla caduta del ricorrente, a bordo del proprio ciclomotore, in corrispondenza del dislivello esistente tra la sede la carreggiata stradale e la banchina posta a suo lato), ha ritenuto di escludere la dimostrazione del carattere obiettivamente insidioso di siffatta conformazione stradale, attraverso il richiamo d'indici rappresentativi del tutto muti sotto il profilo dell'informazione probatoria da essi asseritamente pretesa. La circostanza, richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui il tratto di strada ove ebbe a verificarsi il sinistro era stato sottoposto a manutenzione - da parte del Comune convenuto, trenta/ quaranta giorni prima dell'incidente -, non consente di acquisire elementi di valutazione minimamente significativi in relazione alla sicura eliminazione della situazione di obiettiva insidiosità del richiamato dislivello, che la stessa Corte d'Appello ha in ogni caso ritenuto persistente (sia pure di pochi

centimetri) pur a seguito di detto intervento manutentivo. Del tutto inconferente, sotto altro profilo, per i giudici deve ritenersi, in chiave probatoria, l'affermazione del giudice circa il carattere improvviso dello spostamento del KK dalla carreggiata stradale

all'adiacente banchina, una volta attestato il dovere dell'Amministrazione responsabile di garantire le condizioni di sicurezza del transito anche in relazione agli spazi adiacenti la carreggiata stradale pacificamente utilizzabili dagli utenti della strada. Altrettanto inconferente deve ritenersi l'affermazione, caduta nel ragionamento probatorio della corte territoriale, in ordine al carattere "imprudente e sconsigliato", in quella situazione, della circolazione fuori dalla carreggiata in considerazione della presenza, in loco, di un fossato attiguo al margine della carreggiata, una volta accertata la presenza di una banchina pacificamente transitabile di cui l'Amministrazione responsabile era tenuta a garantire le condizioni di sicura utilizzabilità. Infine, del tutto neutro, sul piano dell'oggettivo valore rappresentativo delle circostanze dedotte, deve ritenersi il richiamo alle condizioni di piena visibilità e della conoscenza dello stato dei luoghi, da parte di KK, attesa l'assoluta marginalità del particolare stradale in esame - il dislivello tra il piano della carreggiata e quello della banchina attigua - che, proprio in ragione della più volte sottolineata riduzione a pochi centimetri, conferma, da un lato, la relativa difficoltosa percepibilità da parte di chiunque transiti sulla sede stradale intento alla guida e, dall'altro, il relativo carattere specificamente insidioso, trattandosi di una conformazione stradale pregiudicata da un dislivello che, di percepibilità obiettivamente minima (per la riduzione a pochi centimetri), assume, viceversa, una decisiva rilevanza sul piano della compromissione della stabilità dei veicoli a due ruote come quello nell'occasione condotto da KK. In conclusione, l'indole meramente apparente, quando non contraddittoria o perplessa, del ragionamento probatorio condotto dal giudice a quo - con particolare riguardo all'inconsistente idoneità rappresentativa degli indici di prova critica utilizzati al fine di contraddire l'intrinseco valore dimostrativo dei fatti viceversa indiscutibilmente accertati sul piano della dimostrazione della natura obiettivamente insidiosa della conformazione stradale in esame - impone di ritenere integrato il grave vizio motivazionale censurato dal ricorrente. Alla base di tale premessa, in accoglimento del ricorso, dev'essere disposta la Cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

I giudici riunitisi nella camera di consiglio della III Sez. Civile della Corte Suprema di Cassazione del 9 aprile 2018, hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, rimettendo altresì a quest'ultima la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Polizia locale di Milano: l'ennesima ingiusta provocazione

'Badge per il controllo delle presenze': tra dichiarazioni d'intenti e impegni mancati, l'escalation che ha portato allo stato di agitazione delle sigle sindacali

di Giovanni Aurea

2015: Polizia locale di Milano, un modello da esportare

Alla vigilia di EXPO 2015, subito dopo l'ingiusto linciaggio inferto contro i Vigili di Roma nella notte di Capodanno 2015, arriva l'elogio per l'efficienza a favore della Polizia locale di Milano, definita dalla stampa locale un modello da esportare per il bassissimo assenteismo. Secondo le stime dei sindacati, non smentite dai vertici del Comando di Milano, la media annua delle assenze si attesterebbe al 2%.

Probabile motivazione, l'erogazione del salario accessorio quale incentivo legato all'effettiva presenza in servizio. Di contro la guerra dei tagli del salario accessorio innescata dall'ex Sindaco di Roma Ignazio Marino, autore del taglio lineare di una buona parte del salario accessorio attraverso una Delibera di Giunta, calata dall'alto al posto della Contrattazione Decentrata.

IL GIORNO
MILANO

5 gennaio 2015

Bonus presenze ai vigili: assenteismo al 2%: "Un modello da esportare". Milano, lontana dal caos romano

«In molti hanno commentato la notizia dei vigili assenteisti a Roma. Giuste le condanne di questi comportamenti profondamente sbagliati. Mi piace allora dare un dato di Milano: tra la sera e la notte del 31 dicembre a Milano, 195 vigili in servizio e solo 11 defezioni. Bravi»

Le ingenerose accuse del sindaco Sala

Del tutto inaspettata, nel mese di aprile 2018 l'assurda e ingenerosa provocazione lanciata dal sindaco di Milano: eliminare la tradizionale 'Spunta' e introdurre il controllo della presenze attraverso il cartellino per combattere i furbetti.

Si apprende come l'introduzione del cartellino rientri tra gli obiettivi assegnati al neo comandante Marco Ciacci attraverso apposita delibera della Giunta comunale. In merito il sindaco si lascia andare a dichiarazioni alla stampa offensive e inadeguate: a suo dire il badge elettronico dovrebbe aiutare a garantire una maggior trasparenza in chiave anti-furbetti.

Comune di Milano

IL GIORNO MILANO

Dir. Resp.: Sandro Neri

01-APR-2018
pagina 4
foglio 1 / 3
www.datastampa.it

Vigili urbani, addio "spunta" Arriva il badge antifurbetti

MINGOIA ■ All'interno

Vigili urbani, badge anti-furbetti

La Giunta: dalla «spunta» al controllo elettronico delle presenze

LA POLIZIA LOCALE
Dal Comando confermano che entro il 2018 è previsto l'avvio del nuovo sistema

IL PIANO DEGLI OBIETTIVI
LA GIUNTA HA APPROVATO LA DELIBERA SUI PROGETTI DAL 2018 FINO AL 2020

IL RICHIAMO DEL SINDACO
SALA GIOVEDÌ HA DETTO AI DIRIGENTI CHE È IL MOMENTO DI «CAMBIARE PASSO»

L'assemblea del 16 novembre scorso tenutasi presso palazzo Beccaria

Paradossale il tentativo di sperimentare un sistema di controllo troppo spesso additato nella cronaca giudiziaria con l'epiteto: ***"i furbetti del cartellino"***. Ma ci si chiede: che cosa c'entrano i Vigili di Milano con i furbetti del cartellino, visto che il cartellino non ce l'hanno? Tesi sconclusionate e prive di logica. Provocazione che ha sbagliato a sottovalutare la dignità della categoria.
Incomprensibile l'idea di introdurre uno strumento di controllo venuto alla ribalta per la sua inefficienza, di certo non in grado di dissuadere i veri furbetti. Per giunta in un momento in cui il Ministro Bongiorno ha presentato il disegno di legge 'Concretezza' che considera superato il sistema di timbratura della presenza sostituendolo con controlli biometrici o videocamere per il riconoscimento fisico del lavoratore. Un sistema, quindi, assimilabile alla 'spunta' dell'ufficiale che non può di certo essere aggirata con false timbrature del cartellino. Se non ci si presenta in servizio qualcuno se ne accorge immediatamente.

Altre prepotenze imposte

1) Omesso versamento per l'anno 2017 della promessa quota di 3.000.000 di Euro relativa al fondo pensionistico integrativo ex art. n. 208 sul fondo articolo controllo venuto alla ribalta per la sua inefficienza.
2) Imposizione di un accordo vergognoso per il triennio 2018-2020, ahimè sottoscritto da CGIL-CISL-UIL-CSA, che prevede la perdita di altri 2.000.000 di Euro.
3) Diniego di attivazione di una polizza infortuni integrale per tutti i servizi. Attualmente c'è soltanto la polizza infortuni per i servizi in bicicletta esclusiva dei Vigili di Quartiere.
4) Gestione poco trasparente dei trasferimenti.

Ennesima vertenza per la Polizia locale di Milano

La contrapposizione scoppia nel mese di luglio 2018 durante un tavolo sindacale ove era presente anche Anna Scavuzzo, assessore alla Sicurezza nonché vicesindaco. I dirigenti del Comune guidati dal Comandante dott. Ciacci, illustrano l'imposizione del nuovo sistema gestionale informatizzato da integrare con il controllo delle presenze a mezzo badge.

Omessa contrattazione obbligatoria in materia

I dirigenti dell'Ente non tenevano conto dell'articolo n. 4 del CCNL 1/4/99 che sancisce l'obbligo della contrattazione sindacale in conseguenza alle innovazioni degli assetti organizzativi e tecnologici. Quindi, palese la condotta antisindacale; obbligatorio l'avvio dello stato di agitazione.

SULPM-ADL-SGB-USB in stato di agitazione

Le sigle sindacali, SULPM-ADL-SGB-USB, sostenute dall'Associazione ADPL attivano lo 'Stato di agitazione': una 'Assemblea' per il giorno 16 novembre; 'Sciopero' per il giorno 7 dicembre, festa di Sant'Ambrogio; 'Blocco degli straordinari' per i giorni: 4-5-6-7-8-9 dicembre.

E' questa una prova di forza dei sindacati in agitazione, egregiamente sostenuti dagli appartenenti al Corpo.

Si prevede, dunque, l'ennesima lunga e aspra contrapposizione della Polizia locale milanese, che questa volta ha reagito, non al consueto attacco ai diritti acquisiti bensì all'ingeneroso attacco alla dignità e all'orgoglio professionale con cui la categoria si è sempre distinta.

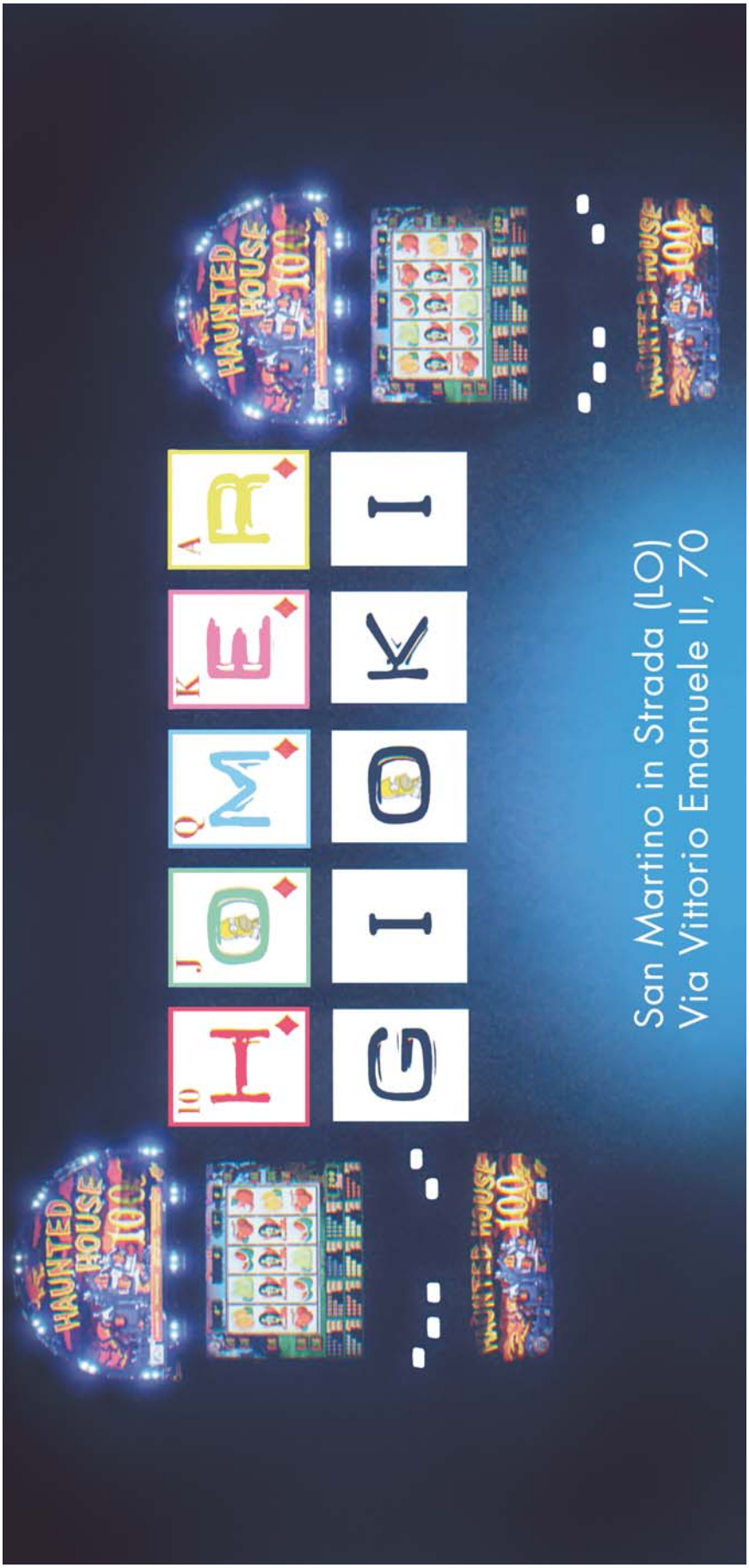

l'impegno

Rivista fondata
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLIII n. 402

Direttore responsabile
Gianluigi Soriani

GIOVANNI AUREA
MICHELE BRUNO ALBAMONTE
Info CDS

Direzione e Redazione
Sicurezza Aziendale
Sede Legale:
Via Carducci, 12 - 20123 Milano
Sede Amministr. e Redazione
Via Palmieri, 47 - 20141 Milano
Tel. 02 89511616 - 02 89514869

Stampa
Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti
Sostenitore € 70,00
Benemerito da € 70,00 in su
Una copia € 8,00
Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976
Via Palmieri, 47 Milano
Spedizione in abbonamento postale 45% -
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

Garanzia di riservatezza per gli abbonati
L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:
Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47 20141 Milano

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento (Legge **675/96** sulla tutela dei dati personali)

MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- **Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.**
- **Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.**
- **Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!**
- **Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.**
- **Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!**
- **Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti www.mediaconprudenza.it e www.genitori.it.**

Campagna Informativa promossa da:

moige
movimento genitori

Con il contributo di:

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:

Polizia Postale delle Comunicazioni

aams GIOCO SICURO
LOTTOMATICA Gioca senza esagerare

NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno:
dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL LOTTO